

REGOLAMENTO (CE) N. 3466/93 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 1993

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e industriali (prima serie 1994)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nella Comunità la produzione di taluni prodotti agricoli e industriali rimarrà nell'anno 1994 insufficiente a coprire il fabbisogno delle industrie trasformatrici della Comunità; che, di conseguenza, l'approvvigionamento della Comunità per i prodotti in questione dipenderà, e per una parte non trascurabile, dalle importazioni da paesi terzi; che è opportuno provvedere senza indugio al fabbisogno di approvvigionamento più urgente della Comunità per i prodotti in causa ed alle condizioni più favorevoli; che per il periodo che va fino al 30 giugno 1994 o fino al 31 dicembre 1994 occorre quindi aprire contingenti tariffari comunitari a dazi ridotti o nulli nei limiti di volumi adeguati che tengano conto della necessità di non mettere in causa l'equilibrio del mercato di tali prodotti, nonché, dell'avvio oppure dello sviluppo della produzione comunitaria;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità ai detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione dell'aliquota di dazio prevista per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti;

considerando che spetta alla Comunità decidere dell'apertura, a titolo autonomo, di contingenti tariffari; che tuttavia nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati ad imputare sui volumi contingenziali le quantità necessarie che corrispondono alle importazioni effettive; che questa modalità di gestione necessita tuttavia una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingenziali e informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione dei quantitativi prelevati da detta unione economica possono essere effettuati da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio 1994 e fino alla data indicata nella seguente tabella, i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti designati qui di seguito sono sospesi al livello e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato:

Numero d'ordine	Codice NC (1)	Designazione delle merci	Volume del contingente (in t)	Dazio contingenziale (in %)	Data della scadenza
09.2703	ex 2825 30 00	Ossidi e idrossidi di vanadio, presentati altrimenti che in polvere, destinati esclusivamente alla fabbricazione di leghe (a)	6 000	0	31.12.1994
09.2711	7202 41 91 7202 41 99	Ferrocromo contenente, in peso, più del 6 % di carbonio	550 000	0	31.12.1994
09.2713	ex 2008 60 19 ex 2008 60 39	Ciliege dolci conservate in alcole, di diametro inferiore o uguale a 19,9 mm, senza nocciolo, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato (a): — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 % — aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore o uguale a 9 %	2 000	10 + AGR 10	31.12.1994
09.2717	ex 7202 99 19	Ferrosolfuri contenenti, in peso, il 15 % o più di fosforo, destinati alla fabbricazione di ghise fosforose d'affinazione o d'acciaio (a)	15 000	0	31.12.1994